

Publicato il 20/11/2017

N. 05474/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05022/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5022 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Abenavoli e Leonardo Sagnibene, con domicilio eletto presso lo studio Leonardo Sagnibene in Napoli, Vico Pallonetto, Santa Chiara 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

con ricorso originario:

- del decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Napoli prot 2832 del 15 luglio 2009, nella parte in cui esclude la ricorrente dalle graduatorie provinciali provvisorie ad esaurimento del personale docente per gli anni 2009-2010 e 2010-2011;
- del decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Napoli del 31 luglio 2009, nella parte in cui esclude la ricorrente dalle graduatorie provinciali definitive ad esaurimento del personale docente;
- del decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Napoli del 29 luglio 2009, nella parte in cui esclude la ricorrente dalle graduatorie provinciali provvisorie ad esaurimento di strumento musicale;
- del decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Napoli prot 2992\1 del 28 agosto 2009, nella parte in cui esclude la ricorrente dalle graduatorie provinciali provvisorie ad esaurimento di strumento musicale, per la mancanza del requisito di cui all'art. 10 DM n.42\2009;
- del decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Napoli prot 2992\1 del 28 agosto 2009, contenente i nominativi degli esclusi dalle graduatorie provinciali provvisorie ad esaurimento di strumento musicale, per la mancanza del requisito di cui all'art. 10 DM n.42\2009;
- del decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Avellino prot 1418\2 del 19 agosto 2009, nella parte in cui esclude la ricorrente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento;
- del decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Benevento prot 8581 UC7 del 18 agosto 2009, nella parte in cui esclude la ricorrente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento;
- del decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Salerno del 14 settembre 2009, nella parte in cui esclude la ricorrente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento;

con motivi aggiunti depositati in data 29 marzo 2010:

- della nota dell'Ufficio scolastico regionale della Campania prot. 4790\BUS del 3 febbraio 2010, recante conferma dell'esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A031, A032, AJ77 per la doppia mancanza dei titoli generali e specifici.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente _____, già cittadina delle Federazione Russa, residente in Italia dal 19 novembre 1995 e coniugata nel 2007 con un cittadino italiano, ha presentato domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A031, A032, AJ77 per la provincia di Napoli, nonché nelle graduatorie supplementari delle province di Salerno, Avellino e Benevento, specificando di essere in attesa della cittadinanza italiana.

Esponde di avere conseguito il Diploma di pianoforte e di didattica della musica presso il Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino, e di avere svolto supplenze in tali materie presso scuole secondarie di secondo grado negli anni 2002-2003 e 2003-2004; di avere ottenuto il riconoscimento del diploma di laurea conseguito in Russia quale titolo di abilitazione allo svolgimento in Italia della professione di docente di strumento musicale – pianoforte nella scuola media, classe di concorso 77\A, in forza di decreto MIUR del 20 novembre 2008; di avere proposto

domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Avverso l'esclusione dalle suddette graduatorie per la mancanza di uno dei requisiti di ammissione cui all'art. 10 comma II del DM n. 42\2009 (cittadinanza italiana), ha proposto ricorso per violazione della Convenzione internazionale n. 143\1975 e delle relative direttive comunitarie, nonché per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con ordinanza cautelare n. 99\2010 il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di effettuare il riesame della posizione della ricorrente.

Avverso il rinnovato atto di esclusione (fondato sulla mancanza della cittadinanza italiana alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché dei requisiti previsti dall'art. 4 del dal DM MIUR n. 42\2009 e del titolo abilitante di "Didattica della musica") ha dispiegato motivi aggiunti, con i quali ribadisce le censure già sollevate nel ricorso introduttivo e chiede il risarcimento dei danni.

L'amministrazione ministeriale si è difesa comunque concludendo per la reiezione del ricorso.

Il Tribunale, con decisione n. 2285 del 2011, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario e di parte dei motivi aggiunti, mentre ha respinto la restante parte dei motivi aggiunti.

In sede di appello il Consiglio di Stato con decisione n. 1640 del 2015, ha rilevato che i motivi aggiunti non risultavano notificati ai controinteressati, con contestuale remissione degli atti al giudice di prime cure.

Avverso l'istanza di revocazione della decisione resa in sede di appello, il medesimo Consiglio di Stato, con decisione n. 3183 del 2016, pur dando atto di un parziale errore di svista (poiché la ricorrente ha documentalmente provato di aver notificato i motivi aggiunti nei confronti di due controinteressati), ha confermato la statuizione di remissione della causa innanzi al giudice di primo grado.

All'udienza pubblica del 25 gennaio 2017 il Collegio, con ordinanza

collegiale n. 616 del 2017 ha preso atto che, come statuito dal giudice di appello, parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto solo a due dei quattro controinteressati e che occorreva integrare il contraddittorio nei confronti degli altri due soggetti già evocati in sede di ricorso introduttivo

. Ha conseguentemente ordinato l'effettuazione della notifica del ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati, entro il termine perentorio del 30 marzo 2017, con deposito della prova delle notifiche entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni.

Effettuata ritualmente l'integrazione del contraddittorio, all'udienza dell'8 novembre 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso ed i connessi motivi aggiunti sono infondati.
2. Ed invero, il Collegio condivide e conferma il percorso motivazionale già tracciato con la decisione n. 2285 del 2011.
 - 2.1. Il ricorso principale, in relazione alla domanda impugnatoria, è comunque improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, in quanto gli atti con esso impugnati risultano superati dalla rimeditazione della questione effettuata dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 99\2010, poiché il nuovo provvedimento non è una mera conferma degli atti di esclusione precedentemente emessi, ma si fonda su di una nuova istruttoria ed una rafforzata motivazione tenuto anche conto della sopravvenienza in data 6 ottobre 2009 della concessione della cittadinanza italiana alla ricorrente.
3. Residua, pertanto, l'interesse della ricorrente all'esame della domanda risarcitoria proposta con il ricorso principale, nonché del ricorso per motivi aggiunti.
 - 3.1. Il provvedimento del 3 febbraio 2010 si articola in una motivazione avente quattro capi, ciascuno dei quali specificamente censurato.

3.1.1. La prima motivazione concerne la mancanza, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie, della cittadinanza italiana, ottenuta, in forza dell'art. 5 L. n. 91\1992, solo mediante decreto del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2009.

L'art. 5 citato prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

E' evidente che il riferimento legislativo al decorso di un dato termine dal matrimonio, nel quale lo straniero deve soggiornare in Italia, impedisce che il provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana abbia efficacia retroattiva –quanto al riconoscimento dello status di membro della comunità nazionale- sino alla data del matrimonio.

Tale previsione ha la finalità di garantire che lo straniero risulti, effettivamente, integrato nella comunità nazionale per un dato periodo, nel corso del quale il matrimonio-rapporto (che segue al matrimonio- negozio giuridico), sempre per espressa previsione dell'art. 5 citato, non deve avere conosciuto cause di interruzione; e nel corso del quale, altresì, deve risultare accertata la effettiva coabitazione dei coniugi (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 dicembre 2007 , n. 6526).

Pertanto, prima del decorso del detto termine di legge e dell'effettivo accertamento della sussistenza e permanenza per tutto il periodo prescritto dei requisiti ivi previsti, lo straniero richiedente la cittadinanza è ancora

privo di tale status, il cui effetto costitutivo deriva dal decreto di concessione.

Nel caso in esame, dunque, in cui la cittadinanza italiana è stata conferita alla ricorrente solo in data 6 ottobre 2009, risulta confermata la affermazione contenuta nel primo capo della motivazione dell'atto impugnato, per cui, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'anno scolastico 2009-2010 (11 maggio 2009), la professoressa non era in possesso del requisito della cittadinanza italiana, richiesta dall'art. 10 del DM di indizione della procedura n. 42\2009, e dunque neppure dei diritti civili e politici richiesti dalla medesima lex specialis della procedura.

3.1.2. Giova soggiungere che, essendo la ricorrente priva di cittadinanza in uno Stato dell'Unione Europea, non sono utilmente evocabili i principi eurounitari in tema di reciproco riconoscimento.

Su questa premessa va rammentato che l'art. 51 della Costituzione prevede che i cittadini possano accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. L'art. 38 del TU sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), in continuità con il previgente art. 37 del d.lgs. 29/1993, consente ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea di accedere agli impieghi presso le amministrazioni «che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale», rinviando ad una fonte regolamentare l'individuazione dei «posti e [del]le funzioni per i quali non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana».

Tale disposto normativo trova attuazione nel tutt'ora vigente DPCM 174/1994, che riserva agli italiani, in particolare, tutti i posti di livello dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche nonché gli incarichi di qualsiasi livello presso il Ministero della Giustizia ed altri enti ivi elencati, come riconosciuto dalla prevalente e condivisibile giurisprudenza (cfr.

Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2006, n. 24170).

4. Ciò posto il provvedimento a motivazione plurima non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 6457; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 02 luglio 2010, n. 16564; sez. VIII, 03 febbraio 2010, n. 555). Pertanto restano assorbiti le ulteriori censure sviluppate con i motivi aggiunti, tenuto conto che, anche in ipotesi di accoglimento delle stesse, la nota gravata rimarrebbe sorretta da una autosufficiente motivazione.

5. La reiezione del primo motivo aggiunto, inoltre, comporta il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto – posta la legittimità di almeno uno dei capi di motivazione- non si ravvisa l'antigiuridicità del provvedimento impugnato, risultato legittimo.

6. Infondata è, per le medesime motivazioni, l'istanza risarcitoria avanzata nel ricorso principale in ragione dell'asserita lesività dei provvedimenti impugnati con quell'atto, che, come la successiva nota del 3 febbraio 2010, fondava le proprie anche sull'assenza del requisito della cittadinanza in capo alla ricorrente al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura.

7. In conclusione, il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono ritenersi infondati; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione resistente, che si liquidano in euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017

con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Michele Buonauro

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO